



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

martedì 29 gennaio 2013

## La Repubblica Bologna

ELEONORA SAMBRI

29/01/13 *Cultura e turismo*

3

## Il Sole 24 Ore

Agenzie e acquisti della Pa per favorire l'hi-tech

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

4

Case storiche esentate

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

5

Pignorabili i ricavi delle aste giudiziarie

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

6

Anticorruzione subito al via

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

7

L'emergenza azzerata l'otto per mille statale

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

8

## Italia Oggi

Pa, almeno 1/3 di donne nei cda delle partecipate

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

9

Soltanto controlli che servono

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

10

Nuove patenti, cambia pure l'esame

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

11

Elezioni, i compensi per i seggi

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

12

Opere pubbliche, -76% nei comuni della Lombardia

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

13

Anticorruzione a 360°

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

14

Patto, premi per i virtuosi

29/01/13 *Pubblica amministrazione*

15

**Direttore Responsabile: Ezio Mauro**

**ELEONORA SAMBRI**

Alle 20,30 alla biblioteca De Amicis di Anzola nell'Emilia, per la rassegna Metti una sera d'inverno con un libro e un buon bicchiere di vino., la scrittrice Eleonora Sambri presenta il suo libro «Due soldi di cioccolata» e ne parla con il curatore Maurizio Garuti, letture di Patrizia Belluzzi.





**Dichiarazione Imu.** La risoluzione 2/2013 chiarisce che non serve quando i dati sono noti ai Comuni

# Case storiche esentate

## Niente denuncia anche per immobili in concessione demaniale

**Luigi Lovecchio**

Esenzione ampia dall'obbligo di presentazione della prima **dichiarazione Imu**, in scadenza il prossimo 4 febbraio. Ad allargare le possibilità di evitare l'adempimento è la recente risoluzione n. 2 del 2013, per la quale è infatti possibile affermare che la denuncia non deve essere mai presentata ogni volta il comune è in possesso dei dati necessari per il controllo. A prescindere anche dalla casistica indicata nelle istruzioni alla compilazione del modello ministeriale.

La risoluzione n. 2 del 2013 prende in esame l'obbligo dichiarativo degli **imprenditori agricoli professionali**, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla disciplina Imu. Secondo il documento di prassi, dunque, se il contribuente ha già denunciato tale qualifica ai fini dell'Ici, la dichiarazione Imu non è obbligatoria, an-

che se è mutato l'ambito oggettivo delle agevolazioni. In realtà i parametri soggettivi dell'Ici erano diversi ma conta evidenziare il principio affermato. Per il Dipartimento delle politiche fiscali, quindi, l'adempimento dichiarativo non sussiste mai ogni qualvolta le informazioni

### SEMPLIFICAZIONE

L'obbligo dichiarativo, se già assolto per l'Ici, non sussiste per l'imposta municipale: questo principio vale per tutti i casi analoghi

sono conoscibili dai comuni.

Ciò consente di risolvere tutti i casi in cui le istruzioni alla compilazione della dichiarazione non offrono alcuna specifica indicazione.

Si pensi, per esempio, agli immobili d'**interesse storico - ar-**

**tistico.** Per tali unità l'agevolazione Imu è molto diversa da quella Ici. Ai fini del nuovo tributo, infatti, la base imponibile si determina secondo le regole ordinarie e poi si divide a metà. Nelle istruzioni è precisato, genericamente, che i fabbricati in questione devono essere dichiarati, sia alla data di acquisizione che a quella di perdita del diritto all'agevolazione. Non era chiaro se ciò comportasse la necessità della trasmissione della prima denuncia Imu.

In forza di quanto da ultimo osservato dalle Finanze, la circostanza che la natura e la portata delle agevolazioni Imu siano molto diverse da quelle vigenti nell'Ici, di per sé, non rappresenta mai motivo di presentazione della dichiarazione. Ne deriva che se l'immobile storico è stato già indicato, completo di tutti i dati identificativi catastali, nel modello Ici nessun obbligo scade il prossimo 4 febbraio.

Le stesse considerazioni valgono nei riguardi dei beni oggetto di **concessione demaniale.** In tale eventualità, peraltro, la disciplina Imu è identica a quella applicabile nell'Ici. Si prevede infatti che il soggetto passivo sia sempre il concessionario e che la base imponibile si determini con le regole ordinarie.

Anche in questo caso, quindi, pur in assenza di indicazioni nelle istruzioni al modello ministeriale, si deve affermare che l'obbligo dichiarativo, se già assolto per l'Ici, non sussiste per l'Imu.

Gli enti non commerciali, inoltre, devono attendere un apposito modello per dichiarare gli immobili esenti (risoluzione 1/2013).

Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che le situazioni interessate alla scadenza del 4 febbraio appartengono in larga parte a due categorie: a) variazioni immobiliari

non denunciate per l'Ici che non sono transitate attraverso il Mui (per esempio, valore delle aree edificabili o diritto di abitazione del coniuge superstite); b) immobili ai quali si applicano eventuali aliquote agevolate deliberate dai comuni ai fini Imu, a condizione che per esse il comune non abbia previsto la presentazione di una apposita comunicazione.

A queste macro categorie, si aggiunge la casistica "isolata" evidenziata nelle istruzioni ministeriali. Si pensi per esempio ai coniugi con abitazioni distinte nell'ambito dello stesso comune, per le quali occorre dichiarare l'unità che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale.

Si ricorda infine che devono essere dichiarati gli immobili esenti degli enti pubblici, trattandosi di circostanza non conoscibile dai comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pagina 19**





«Pan». La Funzione pubblica: non affidare l'incarico a chi si occupa di contratti e patrimonio

# Anticorruzione subito al via

Il responsabile va individuato fra dirigenti stabili «non a rischio»

**Gianni Trovati**

MILANO

Il «responsabile della prevenzione» dell'illegalità previsto dalla **legge anti-corruzione** va individuato tra i dirigenti «stabili» e lontani dagli uffici dove si annidano potenziali conflitti d'interesse. La scelta, a carico dell'«organo politico» (ministri, presidenti di Regione o di Provincia, sindaci), va compiuta subito, perché entro il 31 marzo ogni Pubblica amministrazione deve preparare e inviare alla Funzione pubblica il proprio piano anti-corruzione.

A dettare le istruzioni operative per tradurre in pratica le norme anticorruzione scritte

## LE ISTRUZIONI

Ministeri ed enti territoriali devono individuare a breve il «guardiano della legalità» per inviare il piano triennale entro il 31 marzo

nella legge 190/2012 è la Funzione pubblica, che nella circolare 1/2013 fissa tempi e calendario per le nuove procedure.

Il perno intorno a cui ruotano le attività di «prevenzione» di tangenti e affini previste dalla legge approvata il 6 novembre scorso è il «responsabile anti-corruzione», che va scelto fra i vertici di ogni amministrazione. Nel caso di Comuni e Province, è la stessa legge a indicare nel segretario generale la figura "tipica" a cui assegnare il compito (sindaci e presidenti possono comunque effettuare scelte diverse, se motivate). Il quadro è più articolato nelle Pubbliche amministrazioni centrali, dove la legge spiega che il responsabile della legalità va individuato «di norma fra i dirigenti di prima

fascia in servizio». Nelle Regioni, dove la dirigenza non è divisa in prima e seconda fascia, la nomina va indirizzata su chi guida un ufficio articolato al proprio interno in ulteriori strutture organizzative con un altro dirigente al vertice.

Il dato chiave è offerto dal peso dei compiti a carico del "prescelto", che potrà essere oggetto di sanzioni per responsabilità dirigenziale e disciplinare: se emerge un reato di corruzione negli uffici soggetti al suo controllo, il responsabile che non ha vigilato sull'attuazione delle procedure scritte nel piano anti-corruzione potrà essere sospeso dal servizio fino a un anno ed essere chiamato dalla Corte dei conti a rispondere per danno erariale e danno d'immagine nei confronti della Pubblica amministrazione.


Per questa ragione, Palazzo Vidoni sottolinea che il responsabile anti-corruzione dovrà avere "spalle robuste". Sono quindi banditi dalla scelta i dirigenti degli uffici di diretta collaborazione di ministri e dirigenti, perché titolari di un rapporto fiduciario con l'autorità politica, ma più in generale è sconsigliato affidare i galloni ai dirigenti a contratto: meglio i titolari di «posizioni di relativa stabilità», anche per non compromettere l'eventuale applicazione delle sanzioni. Nella designazione, secondo la Funzione pubblica, è meglio inoltre stare alla larga da chi guida strutture come gli uffici che si occupano di contratti o di gestione del patrimonio, considerati dalla circolare settori «più esposti al rischio della corruzione», e il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, perché in conflitto d'interessi.

*twitter@giannitrovati*

*gianni.trovati@ilssole24ore.com*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pagina 21**



Niente finanziamenti. Risorse destinate alla Protezione civile

## L'emergenza azzera l'otto per mille statale

Taglia di qua, sforbicia di là, dei 181,8 milioni che rappresentavano la dotazione iniziale 2012 dell'otto per mille girato dai contribuenti allo Stato non è rimasto un euro. Inutile, quindi, mettersi a scrivere il decreto che avrebbe dovuto ripartire risorse ormai inesistenti fra i progetti (in particolare di recupero del patrimonio culturale) che ambivano al contributo.

A spiegare che non ci sono soldi, e quindi nemmeno progetti «ammessi» al contributo, è il dipartimento Finanze, che ha anche ricostruito la storia

dei tagli capaci di azzerare il tesoretto iniziale. Il grosso delle risorse se n'è andato verso la Protezione civile nel corso delle manovre emergenziali del 2011: un primo assegno da 64 milioni di euro è stato dirottato alle «spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento» guidato da Franco Gabrielli (articolo 21, comma 9 del Dl 98/2011), dipartimento che ha poi ricevuto altri 57 milioni dal decreto «Salva-Italia» di dicembre (articolo 30, comma 5 del Dl 201/2011). Con un'altra

limatura pesante, la manovra finanziaria ha poi spostato altri 24 milioni di euro.

Evaporato per questa via l'80% del fondo iniziale, gli altri 36 milioni hanno dovuto fare i conti con le emergenze meteorologiche. Le super-nevicite di febbraio 2012 si sono prese 4 milioni di euro con il decreto di luglio sulla revisione di spesa (articolo 23, comma 9 del Dl 95/2012), e a completare il quadro è intervenuta l'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 290 della legge 228/2012), che ha girato gli ultimi 32 milioni alle alluvioni 2009-2010 di Liguria, Toscana e Veneto, a quelle in Piemonte, Toscana e Umbria del 2011-2012 e al terremoto in Calabria dello scorso ottobre.

**G.Tr.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## *P.a., almeno 1/3 di donne nei cda delle partecipate*

Quote rosa anche nei consigli di amministrazione e nei collegi di revisione delle partecipate pubbliche. Come anticipato su *ItaliaOggi* del 24/1/2013 è approdato ieri in *Gazzetta Ufficiale* il dpr 30 novembre 2012 n. 251 sulla «parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati». Queste tipologie di società dovranno garantire al gentil sesso almeno un terzo dei posti negli organi direttivi (un quinto in sede di prima applicazione). Sul rispetto delle norme vigilerà il ministero delle pari opportunità che dovrà relazione ogni tre anni al parlamento. A questo scopo le società dovranno comunicare a palazzo Chigi la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla nomina o dalla sostituzione qualora la composizione dell'organo si modifichi in corso di mandato. Gli organi sociali dovranno comunicare situazioni non conformi ai principi del dpr e la stessa cosa potrà fare chiunque abbia interesse. In caso di violazione delle quote rosa, dal ministero delle pari opportunità partirà la diffida a ripristinare l'equilibrio entro 60 giorni. In caso di inottemperanza, il ministero fisserà un nuovo termine con l'avvertimento che, ove la società non provveda, scatterà la decadenza degli organi sociali. Le quote rosa dovranno essere rispettate anche nella formazione delle liste elettorali a meno che queste presentino un numero di candidati inferiore a tre. L'obbligo di presenza di almeno un terzo di donne negli organi di amministrazione e controllo sarà efficace dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento e per tre mandati consecutivi. Per assicurare un'applicazione graduale delle quote rosa, il dpr prevede che, solo per il primo mandato, il tetto minimo di posti riservati alle donne sia almeno pari a un quinto.

*Francesco Cerisano*



Le linee guida della Conferenza unificata per le verifiche di regioni ed enti locali

# Soltanto controlli che servono

## Stop a duplicazioni e perdite di tempo per le imprese

DI MARILISA BOMBI

**S**ulle imprese solo i controlli che servono. Stop a duplicazioni di verifiche e a perdite di tempo per gli imprenditori: l'attività di vigilanza deve perseguire l'obiettivo di una verifica sostanziale, ovvero del rispetto delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici. E un occhio di riguardo va riservato soprattutto all'impresa media e piccola che, più di ogni altra, sostiene proporzionalmente maggiori costi amministrativi connessi all'adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione. Lo si legge nelle linee guida messe a punto dalla Conferenza unificata nella sua ultima riunione di giovedì scorso, 24 gennaio. Le «Linee guida in materia di controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35» riguardano i controlli di pertinenza di regioni

ed enti locali, quali per esempio nei confronti delle imprese che hanno richiesto finanziamenti; ma anche per bar e negozi in genere, officine, tintorie, centri di estetica, palestre. Per tutti i controlli sarà necessario adottare gli esempi delle buone prassi già in uso. Ciò in quanto, precisa il documento, l'esito del controllo effettuato deve essere riutilizzato da un'altra amministrazione pubblica, nel caso in cui tale verifica costituisca operazione preliminare di un controllo sul posto. L'obiettivo è chiaro, ed è quello di «garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa» ed il metodo per raggiungere lo scopo è semplice, perché lo si persegue attraverso il censimento dei procedimenti di controllo e di tutti i soggetti coinvolti alla loro attuazione. Ciò consentirà di facilitare la raccolta delle informazioni e di far emergere le

eventuali sovrapposizioni.

**La ckeck list.** Per ogni procedimento di controllo l'ufficio competente dovrà individuare,




in modo facilmente comprensibile, tutti gli obblighi ed i relativi adempimenti imposti dalla normativa che l'impresa deve rispettare per operare correttamente. In tal senso, gli sportelli unici (Suap) dovranno far

pubblicare sui siti istituzionali le liste di tali obblighi, eventualmente con l'integrazione di disegni o immagini, ma anche curare la pubblicazione di materiale informativo. Online, inoltre, dovranno essere pubblicate le FAQ (risposte alle domande più frequenti) al fine di far conoscere l'interpretazione delle disposizioni normative complesse, come ad esempio, già viene svolto dall'Agenzia delle entrate con gli interpellati del contribuente.

**Irregolarità sanabili.** In base alle linee guida licenziate dalla Conferenza unificata, il controllo sulle attività d'impresa deve essere programmato in funzione della proporzionalità al rischio. Ciò presuppone l'individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. In

altri termini, l'obiettivo è quello di superare il tradizionale metodo basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare. A tale proposito, ed è questo un elemento di rilevante novità, nel caso di controlli finalizzati a verificare l'adeguatezza di impianti o attrezzature, com'è il caso, ad esempio, delle attività nel settore dell'artigianato, quali ad esempio estetica ed acconciatore, nel caso in cui le inosservanze siano materialmente sanabili, il controllore dovrà indicare all'impresa il modo ed il termine entro il quale adempiere e la relativa sanzione sarà applicata solamente nel caso della mancata conformazione alle indicazioni fornite dall'ispettore.

©Riproduzione riservata



**CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI****Nuove patenti, cambia pure l'esame**

È pronto per la pubblicazione in gazzetta il decreto ministeriale che rinnova lo svolgimento delle esercitazioni e delle prove per il conseguimento delle patenti per guidare quadricicli a motore, auto, auto con roulotte (B1 e B, anche speciale, e BE in conformità al dlgs 2/2013). Lo ha comunicato il Ministero dei trasporti con la circolare n. 2190 del 24 gennaio. Per quanto concerne l'esame di teoria, una volta superata la prova il candidato consegue un foglio rosa, per esercitarsi alla guida su veicoli conformi alle caratteristiche

prescritte per le patenti di categoria B1 o B. Per conseguire la patente di categoria BE, devono essere distinte due fasi: la fase transitoria nella quale il candidato consegue il foglio rosa all'esito positivo di una prova orale integrativa e la fase a regime in cui il candidato, che non è tenuto a sostenere la prova teorica, ottiene il foglio rosa al momento della presentazione dell'istanza. Per quanto riguarda le esercitazioni ai fini del conseguimento della patente di categoria B1, il candidato che ha superato la prova teorica consegue un'autorizzazione valida sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa. Nessuna novità per le esercitazioni finalizzate a ottenere la categoria B. Da evidenziare che la disciplina relativa alla guida autorizzata del minore (le cui ore di guida con istruttore di auto-

scuola autorizzato e abilitato valgono ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis) è applicabile anche ai titolari di patente di categoria B1. Con riferi-


mento alla prova pratica, il titolare di una patente di categoria B che intende conseguire l'abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg, ma non i 4250 kg, deve sostenere una prova di guida differente su tale complesso di veicoli. Su tale patente viene riportato il codice unionale 96. La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria

BE si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg. Il complesso, di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg, deve essere capace di sviluppare

una velocità di almeno 100 km/h. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Ai sensi della legge di stabilità 228/2012, fino al 29 giugno 2013, per le patenti di categoria BE, non si applicano le disposizioni relative alla massa effettiva. Infine, la circolare del 24 gennaio evidenzia che il decreto ministeriale detta alcune disposizioni transitorie. L'idoneità alla prova di teoria, conseguita entro il 18 gennaio, è utile ad accedere alla prova di guida dal 19 gennaio, mentre la prenotazione a una seduta di esame di teoria o di guida, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione a una seduta in data successiva.

Enrico Santi

©Riproduzione riservata



La circolare sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



**NOTA VIMINALE***Elezioni,  
i compensi  
per i seggi*

DI ANTONIO G. PALADINO

Per lo svolgimento delle funzioni elettorali, in occasione delle prossime consultazioni politiche di febbraio, ai presidenti di seggio andrà un onorario onnicomprensivo di 187 euro, mentre scrutatori e segretario percepiranno 145 euro. Nelle regioni Lazio, Lombardia e Molise, dove alle elezioni per camera e senato si abbinano anche quelle per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale, le spettanze passano, rispettivamente, a 224 e 170 euro. Lo ha precisato il dipartimento della finanza locale del Mininterno nel testo della circolare n. 2/2013 in occasione dell'imminente svolgimento delle elezioni politiche (e regionali) previsto per il 24 e 25 febbraio. La consueta nota del Viminale ricorda, altresì, che oltre all'onorario fisso, al Presidente di seggio spetta il trattamento di missione se lo stesso, per svolgere tale funzione, deve recarsi al di fuori del comune di

residenza. In tali casi, si prevede il rimborso delle spese di pernottamento in albergo a quattro stelle e il rimborso delle spese di vitto nella misura massima di 61 euro per due pasti giornalieri. Per i presidenti che intendano recarsi al seggio utilizzando il proprio mezzo, è altresì previsto il rimborso della spesa per carburante, nella misura di un quinto del costo della benzina vigente al momento per chilometro percorso. La circolare ricorda alle amministrazioni comunali, che dovranno provvedere al pagamento degli onorari, per essere successivamente rimborsate di tali oneri da parte del Viminale per il tramite delle prefetture, di acquisire, prima di effettuare le liquidazioni, il codice fiscale dei componenti dei seggi. Onorari che costituiscono rimborso spese fisso forfetario e, come tale, non sono assoggettabili ad alcuna ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Infine, si ricorda che per i comuni del Lazio, Lombardia e Molise (dove si vota per il consiglio regionale, oltre che per la camera e senato), la spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è ripartita nella misura di 2/3 a carico dello Stato e di 1/3 a carico della regione.

## Opere pubbliche, -76% nei comuni della Lombardia

DI SIMONETTA SCARANE

Il crollo delle gare bandite dai comuni (-76% dal 2002-2012) è il dato più rilevante del mercato delle opere pubbliche nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, cuore produttivo della Lombardia. Un mercato che vale 3,5 miliardi di euro. Nel 2012, nonostante la crescita del 12,9% degli investimenti in opere pubbliche (ma in calo del 15% sul 2005 anche per effetto del patto di stabilità), il settore continua a essere in grave sofferenza nonostante l'Expo e le infrastrutture stradali e ferroviarie in via di realizzazione (Pedemontana, Brebemi, Tangenziale esterna Milano, metropolitane): nel 2012 l'occupazione è calata del 9,7%, le imprese del 9%, e le ore lavorate del 12%. In questo quadro negativo, i comuni delle tre province lombarde nel periodo 2002-2012 hanno bandito 1.268 gare, riducendole poi del 76%, scendendo a quota 307. A fornire i dati di questa débâcle subita dai lavori pubblici è stato il Cresme, l'istituto di ricerca specializzato sull'edilizia diretto da Lorenzo Bellicini, ieri a Milano alla platea dei costruttori di Assimpredil Ance, l'associazione che riunisce le imprese di categoria a Milano, Lodi, Monza e Brianza e province. Un disastro, se si sommano anche la fortissima contrazione (-74,5%) delle grandi commesse pubbliche nel 2012 rispetto al 2002, il calo del 62% delle gare delle aziende speciali sempre nel 2012, e i pochi bandi degli enti per l'edilizia abitativa e delle aziende sanitarie, rispettivamente 759 e 623 gare, in forte discesa sul 2002. Si capisce bene perché ci saranno anche gli imprenditori edili di Assimpredil-Ance alla «Giornata della collera», manifestazione di protesta di varie categorie produttive in programma il 13 febbraio a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Dei 2 miliardi di euro stanziati 3 anni fa dal Cipe per la messa in sicurezza del territorio è stato impegnato meno del 10% dei fondi. La situazione delle imprese si è aggravata, tanto che i costruttori di Assimpredil Ance vogliono poter «sospendere i lavori in caso di mancato pagamento del 10% dell'importo netto contrattuale da parte della stazione appaltante». «Nel 2013 i livelli di produzione saranno comunque inferiori dell'11,6% agli investimenti del 2005», ha sottolineato Bellicini, «la crescita delle opere pubbliche non riesce a compensare la caduta del comparto privato delle costruzioni che continuerà ad essere negativo».



*Le istruzioni della Funzione pubblica per applicare la legge 190/2012*

# Anticorruzione a 360°

## Sanzionabili abusi penalmente irrilevanti

DI ANTONIO G. PALADINO

La legge n.190/2012 «ampia» la nozione di corruzione. Nel senso che il suo concetto deve essere inteso «in senso lato», ovvero comprensivo di tutte quelle situazioni in cui, durante l'azione amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenerne dei vantaggi. Quindi, le fattispecie da affrontare sono più ampie di quelle disciplinate dal codice penale, comprendendo quelle situazioni che, a prescindere dalla loro rilevanza sul piano penale, fanno emergere un «malfunzionamento» dell'amministrazione a causa dell'uso privato dell'esercizio delle funzioni pubbliche.

È quanto si desume dalla lettura della circolare n.1/2013, emanata pochi giorni fa dal dipartimento della funzione pubblica, con cui si forniscono i primi indirizzi operativi sulle disposizioni recate dalla legge sopra indicata, entrata in vigore lo scorso 28 novembre,

soprattutto segnalando la tempestiva necessità di procedere alla nomina del dirigente responsabile della prevenzione.

Le prescrizioni contenute nella legge sopra indicata, poi, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel dlgs n.165/2001. Pertanto, il campo applicativo della norma comprende anche le regioni e gli enti locali. In questi enti, di regola, la figura del responsabile della prevenzione della corruzione deve essere rivestita dal segretario generale. Inoltre, nella scelta di tale figura, le p.a. dovranno valutare i soli dirigenti che non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna e che abbiano dato dimostrazione, nel tempo, di un comportamento integerrimo.

Sul versante dei soggetti

destinatari delle disposizioni, poi, la circolare evidenzia che il comma 59 dell'articolo 1 della legge precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta dell'articolo 97 della carta costituzionale. Pertanto, il campo attuativo comprende anche le regioni e gli enti locali che, entro il 28 marzo prossimo, attraverso le intese in Conferenza Unificata, dovranno mettere nero su bianco i loro adempimenti, anche prevedendo misure di flessibilità in materia di scadenze dei termini per gli adempimenti.

Sull'identikit del responsabile della prevenzione, il ministro Filippo Patroni Griffi non ha dubbi. Negli enti locali, la figura deve essere svolta dal segretario con provvedimento di nomina da parte dell'organo di verti-

ce politico, mentre eventuali diverse soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate. Per i ministeri, poi, la nomina spetta direttamente al ministro, mentre per gli altri enti, dovrà provvedere l'organo che ha le funzioni di indirizzo e controllo. Preferibilmente, la scelta dovrà ricadere sui dirigenti di prima fascia di ruolo, così da evitare che eventuali iniziative che lo stesso vorrà intraprendere nei confronti dell'amministrazione «possano essere compromesse dalla precarietà dell'incarico».

Infine, nei criteri di scelta dovrà essere tenuto in massima considerazione anche il fascicolo personale del soggetto da nominare. In pratica, scrive Patroni Griffi, chi dovrà svolgere la funzione di responsabile anticorruzione dovrà avere un curriculum e uno stato di servizio che non sia stato macchiato da provvedimenti di condanna o disciplinari e che, nel tempo, abbia sempre dato prova di un comportamento integerrimo.

© Riproduzione riservata



Filippo Patroni Griffi

## *Patto, premi per i virtuosi*

Arrivano (in ritardo) le premialità sul Patto 2012 finanziate con i proventi delle sanzioni applicate agli enti che nel 2011 hanno sfiorato il proprio obiettivo. È stato firmato ed a breve dovrebbe essere pubblicato in *G.U.* il decreto del Mef che dà attuazione all'art. 1, comma 122, della legge 220/2010. In base a tale disposizione, ogni anno via XX Settembre autorizza la riduzione dei targets degli enti in regola con il Patto per un importo complessivamente pari al taglio operato a carico di quelli che nell'anno precedente sono risultati inadempienti. Anche quest'anno, il provvedimento attuativo arriva al capolinea dopo oltre un mese dall'intesa della Conferenza stato-città e autonomie locali (si veda *ItaliaOggi* del 12 dicembre) e ad esercizio ampiamente scaduto. Si tratta di un ritardo non spiegabile, dato che i risultati del Patto 2011 sono noti fin dallo scorso mese di marzo. Ad essere penalizzati sono gli enti che, in attesa dell'ufficialità, hanno bloccato i pagamenti e che a questo punto non hanno più modo di utilizzare i maggiori spazi per onorare le (tante) fatture ferme. Essi realizzeranno un «risparmio» che, per di più, non potrà essere recuperato nel nuovo anno. Per chi era già «fuori», invece, il bonus rappresenta l'ultima chance per rispettare il vincolo o, nella peggiore delle ipotesi, riduce la futura penalità. Nel 2011 i 100 comuni che non hanno rispettato il Patto hanno subito tagli per complessivi euro 73.009.871. Tuttavia, il Mef ne ha ripartiti solo 71.844.489. La differenza si spiega in gran parte alla luce del contenzioso innescato da alcuni municipi siciliani, i quali, appellandosi ad una sentenza della Corte costituzionale (187/2012) hanno chiesto al giudice amministrativo la disapplicazione delle sanzioni. La relativa previsione, infatti, era contenuta in un dlgs (149/2011, c.d. «premi e sanzioni»), che secondo la pronuncia della Consulta non riguarda le autonomie speciali. Ecco perché, per il 2013, tale disciplina è stata incorporata nella legge di stabilità (legge 228/2012). Il tesoretto rimasto a disposizione è stato distribuito consentendo a ciascun comune in regola con il Patto 2011 di operare una riduzione del proprio obiettivo 2012 per un importo pari al 19,57% dell'ammontare dei «risparmi» imposti con il decreto del ministero dell'interno 25 ottobre attuativo dell'art. 16 del dl 95/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 31 ottobre). Dal riparto sono stati nuovamente esclusi i comuni «virtuosi», che già hanno beneficiato dell'azzeramento del proprio obiettivo di Patto.

*Matteo Barbero*

